

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 7.9.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica, inosservanza, conseguenze**

*L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale legittimato a decidere, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime della sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.5.2015, n. 10207**

...omissis...

I ricorrenti, sulla base di tre motivi, corredati dai quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, deducono:

1) violazione dell'art. 354 c.p.c. e degli artt. 50 bis c.p.c., art. 161 c.p.c. e art. 91 c.p.c.; il giudice di appello aveva omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto emessa dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, trattandosi di causa in materia di impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima; la nullità della sentenza di primo grado ed il difetto di soccombenza avrebbe dovuto comportare quanto meno la compensazione delle spese processuali;

2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo in causa, in relazione agli artt. 1325 e 1418 c.c., ed alle norme sulla determinazione della massa ereditaria; il giudice di appello aveva omesso di considerare il contratto in data 18.11.1985 con cui R.G. e Ri.Cl. avevano venduto le quote di partecipazione alla Immobiliare e Moderno s.r.l., quote di cui Ri.Cl. non sarebbe stata proprietaria, valutando in conseguenza l'asse ereditario per la metà del valore effettivo;

3) errore materiale ed omessa considerazione delle regole in materia di prova, in relazione agli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di appello fondato la decisione su alcuni elementi non provati, quale l'elencazione dattiloscritta di pretesi assegni del de cuius; inoltre la Corte di merito aveva erroneamente indicato le date di nascita dei fratelli xxxxxxxxxxxx. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il giudice di appello ha deciso la causa nel merito, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., senza rimettere la causa al primo giudice, dando atto, in motivazione, della nullità della sentenza di primo grado, per essere stata emessa dal Tribunale in funzione di giudice unico anziché dal Tribunale in composizione collegiale, come richiesto nella causa di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima, ex art. 50 bis c.p.c..

La statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale legittimato a decidere, costituisce, alla stregua del rinvio operato dall'art. 50 quater c.p.c., al successivo art. 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime della sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito (Cass. n. 28040/2008; n. 1658/2004).

La Corte di merito ha, peraltro, ritenuto soccombenti gli appellanti con conseguente ricaduta sul regime delle spese processuali.

Quanto al secondo motivo non viene censurata l'affermazione e la "ratio decidendi" della Corte di Appello secondo cui, in precedenza, il de cuius aveva effettuato versamenti in denaro in favore dei figli sicché le censure non valgono ad integrare il vizio di motivazione sulla determinazione dell'asse ereditario, con riferimento all'asserita simulazione o parziale nullità dell'atto pubblico 18.11.85.

La terza doglianza, oltre ad essere corredata da quesiti generici ed astratti ("se sia vero che il giudice di merito deve decidere in base agli elementi probatori acquisiti secondo le regole processuali; se sia vero che siano inutilizzabili, dal giudice di merito, elementi probatori contro cui ci sia stata opposizione della controparte, e che non siano stati acquisiti nelle forme di legge; se sia vero che l'errore materiale che investe circostanze sostanziali conduca al vizio di violazione di legge, distorcendogli elementi di fatto su cui fondare la decisione"), non rapportati alle ragioni della decisione, è inficiata da genericità, non essendo specificati gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di appello nella valutazione delle prove ed avendo comunque la sentenza impugnata dato conto dell'avvenuta donazione da parte del xxx. di somme di denaro in favore degli figli.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, nei confronti dei controricorrenti, delle spese processuali che si liquidano in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.